

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Regolamento di previdenza e assistenza

Modificazioni ed integrazioni

Consiglio di Amministrazione

7 giugno 2013

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 della riforma previdenziale dell'ENPACL, che modifica strutturalmente il sistema di finanziamento e di calcolo della prestazione previdenziale, si intende offrire agli associati e agli ex associati, in via del tutto eccezionale e transitoria, la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente, per le annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 2012 e alle seguenti condizioni. **Viene perciò inserito l'articolo 51.**

Inoltre, al fine di agevolare il riscatto delle annualità relative al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, il periodo utile al pagamento del relativo onere viene esteso a 10 anni, senza applicazione di interessi. **Al riguardo, viene integrato l'articolo 44.**

Si corregge, infine, un **refuso presente nell'attuale versione dell'articolo 21.**

Dopo l'articolo 50, Ambito di applicazione, è inserito il seguente:

TITOLO V

NORMA TRANSITORIA

Articolo 51

Ravvedimento per debiti contributivi

1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell'Ente per contributi soggettivi, integrativi e di maternità, interessi, sanzioni e spese legali, relativi ad annualità sino al 31 dicembre 2012, può usufruire della riduzione del regime sanzionatorio disciplinato al Titolo IV del presente Regolamento. La stessa agevolazione si applica anche ai soggetti non più iscritti all'Ente nonché agli eredi.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo coloro nei confronti dei quali il recupero del credito da parte dell'Ente è in fase di esecuzione immobiliare e risulta notificato un atto di pignoramento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che il debito sia estinto entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri vigilanti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4. La riduzione di cui al comma 1 è stabilita nelle seguenti misure:
 - a. 50% per le annualità di contribuzione sino al 31 dicembre 2006;
 - b. 70% per le annualità successive e sino al 31 dicembre 2012.
5. Qualora il debito complessivo, al lordo della riduzione di cui al comma 4, risulti pari o superiore ad euro 2.000,00 il debitore può chiederne la rateazione con periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La domanda è ammissibile se presentata entro il termine di cui al comma 3 e accompagnata dal versamento del 10% delle somme dovute. Alla rateazione si applicano le norme di cui all'articolo 47 del presente Regolamento, ove compatibili.
6. La presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 40 del presente Regolamento è condizione per l'applicazione del presente articolo.
7. Accedono d'ufficio alla riduzione di cui al comma 4, per la parte residua del debito, coloro che hanno in corso domanda di rateazione.
8. Al ravvedimento si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 del presente Regolamento.

In conseguenza:

l'attuale 'TITOLO V' è modificato in '**TITOLO VI**'

l'attuale 'Articolo 51' è modificato in '**Articolo 52**'

l'attuale 'Articolo 52' è modificato in '**Articolo 53**'

All'articolo 21, 'Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali', comma 3,

l'attuale 'Titolo VI' è modificato in '**Titolo III**'.

All'articolo 44, 'Riscatti', è aggiunto il seguente comma:

6. Il pagamento del riscatto di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere effettuato in un numero massimo di centoventi rate, senza applicazione di interessi.